



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 200

DETERMINAZIONE NUMERO 1109 DEL 16-10-2024

OGGETTO: 24PTR01.00_ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CARBONIA DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO EX ART 50 D.LGS 36/2023 (CIG B356C24A28)

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- L'attività di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia costituisce un rilevante impegno e responsabilità. Gli stabili comunali rappresentano uno dei componenti principali del patrimonio comunale che, per la sua continua fruizione da parte dei cittadini, costituisce un elemento di grande criticità soprattutto per quanto attiene alla sua conservazione e valorizzazione: la necessità di far fronte a continui interventi di manutenzione sia programmati che di urgenza, la necessità di intervenire per la riqualificazione di spazi pubblici degradati fanno sì che l'Amministrazione Comunale debba disporre di uno strumento efficace e facilmente gestibile per la realizzazione di tutti quegli interventi necessari a garantire adeguati livelli di manutenzione e sicurezza degli stabili di proprietà.

RITENUTO OPPORTUNO

- dotarsi di uno strumento che consenta di garantire la manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale, coerentemente con le esigenze di tempestività di intervento, la difficoltà di prevedere a priori gli interventi da eseguire e la necessità di riprogrammare gli interventi in ragione della disponibilità finanziaria;
- di coordinare unitariamente tutte le attività manutentive non ricomprese nel global service affidato alla società in house del Comune e, sulla base della disponibilità economica complessiva individuata per la sua attuazione, permetta di esplicitare la capacità operativa in relazione ad una individuazione parametrica dei fabbisogni;

ATTESO CHE

- l'art.59 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di concludere "accordi quadro" con durata massima di 4 anni con uno o più operatori economici;
- si intende per accordo quadro "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste";
- l'accordo quadro è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo ed un importo massimo. Si distingue dalla procedura classica che prevede alla base del contratto un progetto esecutivo per il fatto che non sono definite quantità su computo metrico oggetto del contratto e le categorie di opere previste sono da ritenersi prettamente una stima e hanno lo scopo di dare un orientamento ai concorrenti per formulare la propria proposta, e qualificare gli operatori economici;
- rappresenta una grande opportunità per la stazione appaltante che accorpa in un'unica procedura una serie di prestazioni ripetitive e aventi carattere omogeneo da acquistare soltanto qualora ne ricorra la necessità e

fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale;

- consente all'Amministrazione di trarre benefici in termini di flessibilità ma anche di risparmio di tempo e costi, in quanto essa non assume nell'immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata quantità ma ha la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro al momento del bisogno. Tali prestazioni sono già definite a monte e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari sono individuati nell'ambito della procedura di gara originaria, per cui, quando si ravvisa la necessità di acquisto, sarà sufficiente che l'Amministrazione invii un ordinativo oppure stipuli un contratto derivato per dare avvio alla prestazione.

RITENUTO OPPORTUNO

- in relazione agli obiettivi da perseguire e alle esigenze connesse alla manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia attivare un "accordo quadro" con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, della durata di quattro anni;

- attivare un appalto misto di lavori, servizi e forniture (art.14 del D.Lgs. 36/2023), con prevalenza dei lavori necessari per la manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale;

DATO ATTO CHE

- il ruolo del Responsabile Unico del Progetto viene svolto dall'Ing. Daniela Serra, dipendente di ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V;

- la progettazione dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali è stata redatta dall'Ing. Daniela Serra, dipendente in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V, con la collaborazione del P.I. Francesco Borelli, dipendente in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V;

CONSIDERATO CHE

- Con Deliberazione in data 19/09/2024, n. 196, la Giunta Comunale, ha disposto di approvare il progetto avente oggetto: 24PTR01.00_ Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia", redatto dall'Ufficio Manutenzioni, depositato agli atti dell'ufficio;

RITENUTO OPPORTUNO

- individuare un operatore economico qualificato per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATO

- l'art. 192, comma 1, del DLgs.267/2000, secondo cui "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base".

- L'art. 17 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

- L'art. 17 comma 2, secondo cui: *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

DATO ATTO CHE

- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento dell'esecuzione dell'intervento denominato: 24PTR01.00_ Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia

- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta in data 19/09/2024, n. 196

- il Responsabile del Progetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del DLgs 36/2023, ha stimato l'importo del corrispettivo da porre a base della procedura per l'affidamento del Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia in oggetto, determinandolo a misura ai sensi dell'all. I.7 del D.lgs 36/2023, come segue

-

	DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA	IMPORTO OPZIONE art.120 c.1 lett. a)
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 145.000,00	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.350,00	
A	Importo dei lavori a base di gara (1+2)	€ 149.350,00	

- Il costo della manodopera è stimato in € 31.900,00

RICHIAMATO

- L'art. 50 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui: “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...]*”

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*

- Trattandosi di valore stimato inferiore alla suddetta soglia si procede attraverso la richiesta di preventivo ad un operatore economico qualificato, individuato dal RUP, mediante la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT;

- Di stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, *il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo offerto dall'operatore economico, mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base della procedura, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.*

APPURATO CHE

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del DLgs.36/2023 ovvero nel rispetto, tra gli altri, dei principi del risultato, della fiducia, principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art 49 del DLgs.36/2023, secondo cui:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

- Di individuare tra gli operatori economici iscritti e nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT – categorie merceologiche

AQ22AB - OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela – AQ22AB22 – Lavori di importo fino a 150.000,00 euro

AQ22AA - OG 1 - Ristrutturazione di edifici civili – AQ22AA22 – Lavori di importo fino a 150.000,00 euro

AQ22AN – OG11 – Impianti tecnologici – AQ22AN22 – Lavori di importo fino a 150.000,00 euro

sulla base dei requisiti di adeguata professionalità, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 49 DLgs 36/2023, il seguente operatore economico

Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA Società Cooperativa, con sede in Iglesias nella via Messina n. 9, Partita Iva 00200130920

CONSIDERATO CHE

- in data 01/10/2024 si è provveduto a pubblicare la richiesta di preventivo sulla piattaforma Sardegna CAT (RdO) – rfq_446779, invitando gli operatori economici selezionati alla presentazione dell'offerta entro la scadenza prevista per il giorno 08/10/2024 alle ore 09:00;

- entro il termine di scadenza stabilito, sono pervenuti attraverso la piattaforma Sardegna CAT i seguenti preventivi degli operatori economici selezionati:

Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA Società Cooperativa, con sede in Iglesias nella via Messina n. 9, Partita Iva 00200130920

- in data 08/10/2024 si è proceduto all'esame delle seguenti offerte presentate dagli operatori economici succitati:

Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA Società Cooperativa, con sede in Iglesias nella via Messina n. 9, Partita Iva 00200130920 che ha presentato un ribasso del 15,00% sull'elenco prezzi posto a base della procedura.

PRESO ATTO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione

PRECISATO CHE

- L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione comunale costituendo, unicamente, la regolamentazione per l'aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 59, comma 3 del DLgs.36/2023;

- Il valore economico di € 149.350,00 oltre Iva, non costituisce pertanto indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'accordo quadro;

- Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e

nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;

- La copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di impegno relative ai singoli Appalti applicativi specifici;
- L'accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore, pertanto il Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali a ditte diverse da quella affidataria dell'accordo quadro, senza che quest'ultima possa avanzare pretesa di sorta.

CONSIDERATO CHE

- il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DLgs.36/2023 in forma di lettera commerciale.
- I contratti applicativi specifici discendenti dall'Accordo Quadro saranno altresì stipulati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
- La prestazione ai sensi dell'art.58 del DLgs.36/2023 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva della prestazione da attuare (impossibilità oggettiva).

ATTESO CHE

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce
- in relazione procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente B356C24A28 ;
- In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.621 del 20/12/2022, è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante pari ad € 35,00

RITENUTO

- Di assumere determinazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento (mediante contratti applicativi specifici) dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia per un importo complessivo pari ad € 149.350,00 al netto dell'IVA, per una durata complessiva dell'Accordo Quadro di 4 anni e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo;
- Di approvare il verbale rfq_446779 creato dal sistema Sardegna CAT, relativo alle operazioni di esame dell'offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto
- Di affidare ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 *i lavori in oggetto all'operatore economico Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA Società Cooperativa, con sede in Iglesias nella via Messina n. 9, Partita Iva 00200130920* al che ha offerto un ribasso del 15,00% sull'elenco prezzi posto a base della procedura per l'Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia.

TENUTO CONTO CHE

- le prestazioni in oggetto, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del DLgs 36/2023, per il suo modesto valore distante dalla soglia comunitaria, per il luogo di esecuzione e per le caratteristiche tecniche dell'affidamento.

CONSIDERATO CHE

- in sede di presentazione del preventivo, l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del DLgs.36/2023.

RICHIAMATO

- l'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, per cui: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47";
- l'art.75 ("Decadenza dai benefici") del DPR 445/2000, per cui: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
- l'art.17, comma 5 del DLgs.36/2023, secondo cui "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver

verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"

- L'art. 52, comma 2 del DLgs.36/2023 secondo cui: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

- l'art. 96 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui "salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95".

- L'art. 99 commi 1 e 2 secondo cui : La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

- La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103

- l'art. 122 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023, secondo cui: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni [...] c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara".

RICHIAMATO ALTRESÌ

- L'art. 17 comma 8, DLgs.36/2023 secondo cui: *Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9;*

- L'art. 50, comma 6, del DLgs.36/2023, secondo cui : *Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.*

DATO ATTO CHE

- trattandosi di affidamento diretto, non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.18 comma 3 lett. d) del DLgs.36/2023.

ATTESO CHE

- in capo al Responsabile Unico del Progetto ing. Daniela Serra, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del DLgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

VISTO

- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2024-2026;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2024/2026;
- il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V "Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assumere determinazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento (mediante contratti applicativi specifici) dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia per un importo complessivo pari ad € 149.350,00 al netto dell'IVA, per

una durata complessiva dell'Accordo Quadro di 4 anni e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo;

3. Di approvare il verbale rfq_446779 creato dal sistema Sardegna CAT, relativo alle operazioni di esame dell'offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto

4. Di affidare ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 i lavori in oggetto all'operatore economico Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA Società Cooperativa, con sede in Iglesias nella via Messina n. 9, Partita Iva 00200130920, che ha offerto un ribasso del 15,00% sull'elenco prezzi posto a base della procedura per l'Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia.

5. Di dare atto che il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione;

6. Di dichiarare l'immediata efficacia dell'affidamento;

7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs 36/2023, l'operatore economico verserà una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

8. Di dare atto che le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;

9. Di dare atto che la copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di impegno relative ai singoli Appalti applicativi specifici;

10. Di dare atto che l'accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore, pertanto il Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali a ditte diverse da quella affidataria dell'accordo quadro, senza che quest'ultima possa avanzare pretesa di sorta.

11. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 35,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, imputandola come segue

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1484,14	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PATRIMONIO COMUNALE	
Miss./Progr.	2.01.0006.202	PdC finanz.	2.01.0006.202	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2024				
SIOPE	-	CIG	B356C24A28	CUP	
Creditore	ANAC				
Causale	24PTR01.00 – Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà del Comune di Carbonia” Contributo ANAC				
Modalità finan.	STATO-FONDI EX ART. 1, C172, L. 107 DEL 13/07/2015	Finanz. da FPV	no		
Imp./Pren. n.		Importo	35,00	Frazionabile in 12	no

12. Di dare atto che

- il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all'emissione, da parte dell'Autorità, del bollettino MAV;

13. Di procedere alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DLgs.36/2023 in forma di lettera commerciale e che i contratti applicativi specifici discendenti dall'Accordo Quadro saranno altresì stipulati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri

14. Di dare atto che

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce;

- in relazione procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente B356C24A28 ;

15. Di dare mandato al Responsabile del Progetto di valutare l'opportunità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8, DLgs.36/2023 precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto;

16. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto ing. Daniela Serra, al Dirigente del V Servizio, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del

presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del DLgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;

17. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

18. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

19. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Silvia Muceli

Il Responsabile del Progetto

Ing. Daniela Serra

Il Dirigente del V Settore

Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.